



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA ex Art. 33 Statuto

Emanato con D.R. n. 334 del 31/10/2013

## TITOLO I FINALITA' E FUNZIONI

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di seguito CUG e/o Comitato, della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola), istituito ai sensi dell'art. 57 D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 21 della Legge n. 183/2010 ed in conformità dell'art. 33 dello Statuto.

### Articolo 2 – Aree di competenza del CUG e sue finalità

1. Il CUG sostituisce unificandone le competenze dei “Comitati per le pari opportunità” e dei “Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing”, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva nazionale, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o dalle altre disposizioni ad essi relative.
2. La principale finalità del CUG è contribuire ad ottimizzare la produttività del lavoro nella Scuola ovvero il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni lavorative; ciò è reso possibile attraverso azioni che tendono alla creazione di un ambiente di lavoro caratterizzato da benessere organizzativo tramite il contrasto:
  - a) a qualsiasi forma di discriminazione (di genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica o lingua, disabilità, religione, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro);
  - b) a qualsiasi forma di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici (ad esempio: mobbing).
3. Alla Commissione Pari Opportunità del CUG (di seguito Commissione PO), come costituita ai sensi dell'art. 13, sono riservate specifiche competenze in materia di promozione di azioni volte a rafforzare la pari opportunità tra i generi.

### Articolo 3 – Compiti del CUG

1. Nell'ambito delle aree di propria competenza il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica. Nell'attuarsi delle azioni propositive e di verifica il CUG riconosce come primaria la collaborazione con il/la Consigliere/a di Fiducia della Scuola e il Comitato Garante del Codice Etico da quest'ultimo/a presieduto. In particolare con riferimento ai compiti propositivi il CUG:
  - a) propone alla Direzione generale piani di azione diretti a prevenire ogni forma di discriminazione (di razza, origine etnica o lingua, età, orientamento sessuale, disabilità, religione), in particolare se fondata sul genere: rientrano in quest'ultimo ambito, a titolo esemplificativo, le proposte tese alla conciliazione tra vita lavorativa e vita personale/familiare, le azioni volte alla valutazione dei fattori che incidono negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale, psichica o fisica (tra cui questionari anonimi, interviste, interventi formativi e conoscitivi, ecc.) al fine dell'adozione di idonee misure di contrasto; in merito a tali tematiche il/la Consigliere/a di Fiducia e il Comitato Garante del Codice Etico riferisce al CUG, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o su iniziativa del Comitato stesso anche al fine di intraprendere azioni congiunte;



## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

- b) propone nell'ambito della Scuola la diffusione di conoscenze ed esperienze sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate anche da altre Amministrazioni; a tale fine al CUG è riservata una sezione dedicata nel sito internet e/o sulla rete intranet della Scuola;
- c) acquisisce i pareri eventualmente espressi dalla "Consulta del personale Tecnico Amministrativo" della Scuola su questioni riguardanti il personale stesso, ferme restando le prerogative riconosciute alla contrattazione collettiva decentrata;

con riferimento ai compiti consultivi il CUG:

- a) esprime pareri relativamente ai piani di formazione del personale, agli aspetti inerenti orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata;

con riferimento ai compiti di verifica il CUG:

- c) verifica i risultati delle azioni positive intraprese dallo stesso, con riguardo agli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo, ed alle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- d) verifica, anche in collaborazione con il/la Consigliere/a di Fiducia e il Comitato Garante del Codice Etico, l'assenza di ogni forma di discriminazione, nell'accezione generale di cui sopra, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

### **Articolo 4 – Rapporti tra CUG e le Strutture interne della Scuola**

1. Le strutture della Scuola garantiscono al CUG un adeguato supporto informativo, conoscitivo e di cooperazione in una logica di interscambio di indicazioni ed esperienze. Il CUG, pertanto, potrà acquisire ed elaborare dati ed informazioni provenienti da tutte le strutture della Scuola nonché contribuire, laddove richiesto, alla stesura dei documenti inerenti le attività della Scuola sulle tematiche di interesse e sulle materie di intervento, in modo da poter svolgere pienamente i ruoli propositivi e consultivi che gli competono. Il Comitato a sua volta trasmetterà le informazioni ed i progetti utili alle Strutture della Scuola che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti di interesse del Comitato stesso.
2. Il CUG collabora con il Nucleo di Valutazione al fine di rafforzare la programmazione di politiche attive di parità di genere attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo nei piani della performance.
3. La pubblicizzazione delle iniziative del CUG e più in generale l'attività di comunicazione (ivi compresa la redazione di materiale divulgativo e dei testi da inserire sul sito internet e/o sulla rete intranet) è svolta con la collaborazione dell'UO comunicazione.

### **Articolo 5 – Rapporti tra CUG ed Enti/Organismi esterni**

1. Il CUG collabora:
  - con il/la Consigliere/a Nazionale di Parità stante il ruolo di quest'ultimo/a come delineato dal D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii.; nell'ambito territoriale di riferimento il Comitato può valutare ipotesi di accordi di cooperazione strategica con il/la Consigliere/a Provinciale di parità su specifici ambiti o progetti;
  - con Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – l'UNAR (le cui competenze si sono ampliate anche ai temi delle discriminazioni per disabilità, orientamento sessuale e religione), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Articolo 6 - Relazioni annuali**

1. Il CUG redige entro il mese di gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta riferita all'anno precedente. Entro il 30 marzo di ciascun anno redige inoltre, sentito il/la Consigliere/a di Fiducia, una relazione sulla situazione del personale della Scuola riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing), tenendo conto dei dati e delle informazioni forniti dalla Direzione generale, nonché della relazione redatta dalla Scuola ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche").



## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

2. Le relazioni sono trasmesse, a cura del Presidente del Comitato, al Direttore generale, al Rettore, al Presidente della Scuola affinché, loro tramite, siano successivamente inoltrate al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO II COMPOSIZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO INTERNO

#### **Articolo 7 – *Composizione e nomina***

1. Il CUG, nominato con provvedimento del Direttore Generale, è un organo composto
  - a) da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presso la Scuola ovvero che abbiano, ai sensi degli artt. 40 e 43 DLgs 165/2001, nel comparto Università una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale;
  - b) da un pari numero di componenti della Scuola individuati tra il personale contrattualizzato (personale tecnico-amministrativo) e non contrattualizzato (docenti e ricercatori).

L'individuazione dei suddetti membri è demandata all'espletamento di idonea selezione volta ad accertare la presenza di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine anche maturati in organismi analoghi. La selezione interna, indetta con Decreto del Rettore, e basata sulla presentazione di un curriculum vitae e sullo svolgimento di un eventuale colloquio, è espletata da una Commissione nominata dal Senato Accademico, presieduta dal Direttore Generale, anche con l'eventuale presenza membri esterni alla Scuola.

2. Il CUG è presieduto dal Presidente, designato anch'esso con provvedimento del Direttore Generale, e preventivamente selezionato, con le medesime modalità di cui sopra, eventualmente da svolgersi in un unico contesto, tra gli appartenenti ai ruoli della Scuola, mediante curriculum vitae ed eventuale colloquio, sulla base di una comprovata esperienza nelle materie oggetto di competenza del Comitato, maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.

3. Unitamente ai membri effettivi è prevista la possibilità di nomina, con le modalità appena menzionate, di un pari numero di membri supplenti.

4. Il Comitato garantisce una composizione paritetica che potrà realizzarsi anche con riferimento ai membri effettivi e supplenti.

#### **Articolo 8 - *Durata in carica***

1. I componenti del CUG durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Per il personale a tempo determinato il mandato cessa comunque al termine del rapporto in essere con la Scuola.

2. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dalla carica allo scadere del mandato del Comitato.

#### **Articolo 9 - *Compiti del Presidente***

1. Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

2. Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti Organi della Scuola.

#### **Articolo 10 - *Convocazioni***

1. Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l'anno; può essere convocato in via straordinaria dal Presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniqualvolta sia richiesto da almeno il 1/3 dei suoi componenti effettivi.

2. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail e comunque con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità e comunque almeno due giorni prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.



## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**

### **Articolo 11 - Deliberazioni**

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al componente supplente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro individuato nell'ambito del Comitato, eventualmente con modalità che garantiscano un'alternanza nel ruolo tra i componenti.
5. Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. I verbali delle sedute vengono inviati a cura del Segretario anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
7. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Rettore e al Direttore generale per quanto di competenza.
8. Il CUG può deliberare la decadenza di un membro dalla carica se quest'ultimo non sia presente senza giustificato motivo per più di tre volte alle sedute del Comitato e richiederne contestualmente la sua sostituzione con le stesse modalità previste all'articolo 7.

### **Articolo 12 - Dimissioni dei componenti e loro sostituzione**

1. Le dimissioni dalla carica di componente del CUG sono presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso che provvede a darne comunicazione al Direttore generale della Scuola, per consentire l'avvio della procedura di sostituzione, ed al Comitato stesso.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al Direttore generale e contestualmente comunicate al Comitato.
3. Le sostituzioni sono effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 7.

### **Articolo 13 – Commissione Pari Opportunità e gruppi di lavoro**

1. All'interno del CUG è istituita la Commissione Pari Opportunità, Commissione PO. Al fine di garantire la presenza della componente studentesca della Scuola, la Commissione è composta dai membri del CUG unitamente a due rappresentanti degli Allievi (Ordinari e PhD) designati dall'Assemblea degli Allievi, su proposta del rappresentante degli Allievi in Senato ed in Consiglio di Amministrazione.
2. Il CUG delibera in seduta allargata ai rappresentanti degli Allievi per le tematiche essenzialmente connesse alle attività della Commissione PO; gli Allievi, quali membri della Commissione PO, non potranno esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni strettamente inerenti gli ambiti di competenza del CUG (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, flessibilità oraria, part-time, mobbing, ecc.).
3. Il Presidente della Commissione PO è il Presidente del CUG.
4. Il CUG, per la trattazione di determinati argomenti, può deliberare, su richiesta del Presidente o dei componenti, la partecipazione alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, del Consigliere/a di Fiducia della Scuola, di uno o più membri del Comitato Garante del Codice Etico, ovvero di soggetti non facenti parte dei ruoli della Scuola nonché di esperti delle tematiche di competenza del Comitato.
5. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in gruppi di lavoro. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare, a tal fine, tra i componenti un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine coordina e cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'organo e formula proposte di deliberazione.

### **Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**

**TITOLO II  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 15 – Validità e modifiche del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sull'Albo on-line; esso entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta dei membri del Comitato e, successivamente al loro recepimento nel testo regolamentare, sono emanate ed entrano in vigore secondo le modalità previste dal precedente comma.